

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000500	24/03/2022

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari – Giudizio R.G. n. 88/2016. Sentenza n. 872/2021. Determinazioni.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220001516 DEL 16/03/2022





COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 8 (otto) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 47 (quarantasette) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 22/03/2022 18:41 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 23/03/2022 12:14 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 24/03/2022 07:25 Domenico ROVETO	 Firmato Digitalmente il 23/03/2022 16:57 Antonio SANGUEDOLCE


### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **24/03/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 24/03/2022 08:10

Roveto Domenico



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: Corte d'Appello di Bari – Giudizio R.G. n. 88/2016. Sentenza n. 872/2021. Determinazioni.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la Deliberazione n. 239/D.G. del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

#### **PREMESSO CHE**

- con atto di citazione, R.G. n. 93016111/2007, notificato il 30.04.2007, i genitori del danneggiato, nel 1998 trasportato, a seguito di sinistro stradale, presso il P.O. di Canosa di Puglia, ivi deceduto, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani la ASL BAT e n. 2 sanitari per sentir accertare la responsabilità dei convenuti per il decesso;
- con separato atto di citazione, R.G. n. 93016112/2007, notificato in data 30.04.2007, le sorelle del *de cuius* convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, la ASL BAT, la AUSL BAT/1, la AUSL BA/2 (in qualità di subentrata alla AUSL BA/1), la AUSL BA/4 (in qualità di subentrata alla AUSL BA/1 ed alla AUSL BA/2), la ASL BA (in qualità di subentrata alla AUSL BA/1 ed alla AUSL BA/2) e n. 3 sanitari, dei quali 2 già chiamati in giudizio dai genitori, per sentir accertare la responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti, *iure proprio* e *iure hereditatis*, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di giudizio;
- nei due giudizi si costituiva la ASL BAT, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché l'infondatezza in fatto e in diritto e l'insussistenza del nesso di causalità dell'evento; nel giudizio R.G. n. 93016111/07 chiamava in causa la ASL BA;
- a sua volta la ASL BA si costituiva nei giudizi per tramite di avvocato esterno, accettava il contraddittorio e contestava integralmente le domande di parte attrice; entrambe le Amministrazioni erano autorizzate a chiamare in causa le compagnie assicurative, Assitalia Spa e R.A.S. Assicurazioni Spa, per essere dalle stesse manlevate; a loro volta, le Compagnie si costituivano nei due giudizi, eccependo la prescrizione del diritto all'indennizzo, l'inoperatività della garanzia e comunque il limite del massimale garantito; si costituivano altresì i medici convenuti, negando ogni tipo di responsabilità nell'evento;
- all'udienza del 18.01.2008, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, i due giudizi erano riuniti ed erano istruiti congiuntamente tramite l'escussione dei testi e l'espletamento della CTU medico – legale;
- all'udienza del 25.09.2014, il giudizio era interrotto per decesso di uno dei medici chiamati in causa e veniva riassunto dagli attori; si costituivano in giudizio gli eredi del

sanitario deceduto, comunicando l'accettazione con beneficio d'inventario da parte di uno solo dei figli e la rinuncia all'eredità degli altri;

- con sentenza n. 1664/2015, il Tribunale di Trani dichiarava le domande in parte inammissibili ed in parte infondate e rigettava ogni richiesta formulata dagli attori, condannandoli alle spese di lite in favore dei medici convenuti;
- con atto di citazione notificato il 13.01.2016 proponevano appello i genitori del *de cuius*, i quali concludevano per la condanna, in solido, ciascuno per i propri titoli di responsabilità, della ASL BA, di un medico e dell'erede del sanitario deceduto al pagamento della somma di € 2.924.367,00 o del diverso importo di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi di legge, nonché spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio; la causa era iscritta al R.G. n. 88/2016 della Corte d'Appello di Bari;
- con separato atto di appello notificato in data 15.01.2016 anche le sorelle del *de cuius* impugnavano la sentenza, chiedendo la condanna, in solido tra loro, della ASL BA, della ASL BAT, di n. 2 sanitari e degli eredi del sanitario deceduto al pagamento della somma di € 2.040.000,00, o del diverso importo di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi di legge, nonché spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio; chiedevano, in ogni caso, di accogliere la domanda di garanzia proposta nei confronti della Unipol Assicurazioni Spa e dichiarare obbligata tale società a tenere indenne la parte appellata delle somme riconosciute a qualsiasi titolo; la causa era iscritta al R.G. n. 125/2016 della Corte d'Appello di Bari;
- si costituivano in giudizio i sanitari convenuti e l'erede del sanitario deceduto, i quali concludevano per il rigetto dell'appello; si costituivano altresì in giudizio le Compagnie assicurative Allianz Spa, UnipolSai Assicurazioni Spa e Generali Italia Spa (già Ina Assitalia Spa), chiedendo il rigetto dell'appello promosso dai genitori del *de cuius*, in quanto infondato in fatto e in diritto, sempre contestando il diritto alla manleva della ASL BA;
- la ASL BA si costituiva per tramite di avvocato interno soltanto nel giudizio R.G. n. 125/2016, in relazione al difetto di notifica dell'appello iscritto al R.G. n. 88/2016, eccependo, nel merito, l'infondatezza dell'appello e, in subordine, l'eccessiva quantificazione del danno, ribadendo il diritto alla manleva da parte delle Compagnie assicuratrici;
- la Corte d'Appello, riunite le cause all'udienza del 16.12.2016, con sentenza parziale n. 2498/2019, dichiarava inammissibile l'appello promosso dalle sorelle del *de cuius* nei confronti della ASL BAT e di altre parti costituite, ad eccezione della ASL BA, delle compagnie evocate in giudizio e dell'erede del sanitario; inoltre, dichiarata la nullità della notifica dell'atto di appello promosso dai genitori del *de cuius* nei confronti della ASL BA, ne disponeva la rinnovazione; infine, condannava le appellanti al pagamento delle spese di giustizia, liquidate in € 6.000,00, oltre accessori di legge, per la ASL BAT, € 9.000,00, oltre accessori di legge, per un sanitario ed € 9.000,00, oltre accessori di legge, per gli eredi del sanitario deceduto in corso di causa;
- con atto di citazione del 09.12.2019, in ottemperanza alla suddetta sentenza, i genitori del *de cuius* integravano il contraddittorio nei confronti della ASL BA, che a sua volta si costituiva in giudizio contestando ogni responsabilità e concludendo in subordine per il diritto alla manleva nei confronti delle Compagnie assicuratrici;

- con sentenza n. 872/2021, pubblicata il 10.05.2021, la Corte d’Appello di Bari così provvedeva:
- 1) in parziale accoglimento degli appelli proposti rispettivamente dai genitori e dalle sorelle del *de cuius* nei confronti della ASL BA, ne dichiarava la responsabilità per il decesso e la condannava al pagamento, in favore degli attori, delle seguenti somme: **a)** a titolo di danno morale *iure proprio*, le somme già rivalutate di € 250.000,00 ciascuno per i genitori del *de cuius*, e di € 100.000 ciascuno per le sorelle del *de cuius*, oltre interessi legali dalla data del decesso e fino all’effettivo soddisfo; **b)** a titolo di danno patrimoniale, la somma di € 3.134,89 in favore dei genitori del *de cuius*, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, ed interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno e fino all’effettivo soddisfo; **c)** a titolo di danno morale *iure hereditatis*, la somma complessiva di € 20.000,00, oltre interessi legali dalla data del decesso e fino all’effettivo soddisfo, da ripartire fra gli attori in ragione delle rispettive quote ereditarie;
  - 2) confermava il rigetto delle domande proposte dagli attori nei confronti dei medici;
  - 3) condannava la ASL BA al pagamento, in favore dei genitori del *de cuius*, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 28.922,00, di cui € 1.118,00 per spese ed € 27.804,00 per compensi, e per il secondo grado in complessivi € 27.464,00, di cui € 2.556,00 per spese ed € 24.908,00 per compensi, oltre accessori di legge;
  - 4) condannava la ASL BA al pagamento, in favore delle sorelle del *de cuius*, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 22.505,00, di cui € 1.118,00 per spese ed € 21.387,00 per compensi, e per il secondo grado di giudizio in complessivi € 21.716,00, di cui € 2.556,00 per spese ed € 19.160,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
  - 5) condannava la ASL BA al pagamento in favore delle Compagnie di Assicurazione, Allianz (ex RAS) e Generali Italia (ex Assitalia) delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate per ciascuna delle due compagnie assicurative in complessivi € 9.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
  - 6) condannava in solido i genitori e le sorelle del *de cuius* al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore dei tre medici appellati, oltre che in favore della UnipolSai Assicurazioni Spa, chiamata in garanzia da uno di loro, spese liquidate per ciascuno di loro in complessivi € 8.000,00 oltre accessori di legge.

#### CONSIDERATO CHE

- la sentenza era notificata in data 13.05.2021 al procuratore costituito per la ASL BA e non era impugnata dalle parti, attesa l’inammissibilità dell’impugnazione relativa all’assenza di legittimazione passiva della ASL BA nella fattispecie, in considerazione della accettazione del contraddittorio da parte dell’Azienda, contenuta nell’atto di costituzione in primo grado; sotto diverso profilo, risultava inammissibile proporre ricorso alla Corte di Cassazione esclusivamente in punto di fatto, a causa delle carenze organizzative emerse in corso di causa; cosicché la sentenza passava in giudicato;

- i difensori dei genitori del *de cuius* consegnavano alla Struttura Burocratico Legale *brevi manu* i seguenti documenti, parti integranti del presente provvedimento, atti non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.:
  - copia dei documenti d'identità della madre e delle sorelle del *de cuius*;
  - copia del certificato di morte del padre del *de cuius*;
  - copia del certificato storico di famiglia;
- con pec del 31.01.2022, la Struttura Burocratico Legale trasmetteva il conteggio delle somme dovute per sorte capitale e spese legali ai difensori dei genitori e delle sorelle del *de cuius*, i quali, con nota pec del 08.02.2022, acquisita al prot. az. n. 18568/2022, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., accettavano il conteggio elaborato dalla Struttura Burocratico Legale e trasmettevano:
  - procura notarile sottoscritta da una sorella del *de cuius*, con cui la stessa autorizzava l'accredito delle somme a lei dovute per sorte capitale e spese legali sul c/c cointestato alla madre e all'altra sorella;
  - scrittura privata con cui la madre e la sorella del *de cuius* dichiarano di accettare le somme determinate dalla ASL BA e le ripartizioni ereditarie;
  - fatture n. 15 e n. 16 del 31.12.2018, emesse dal difensore dei genitori del *de cuius*;
  - fatture proforma del 05.02.2022, emesse dal difensore delle sorelle del *de cuius*;
- con pec del 22.02.2022, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il difensore delle sorelle del *de cuius*, dichiaratosi antistatario, trasmetteva il codice IBAN del c/c intestato allo stesso, su cui accreditare le somme dovute a titolo di spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.

#### **DATO ATTO CHE**

- il padre del *de cuius* è deceduto e, pertanto, le somme allo stesso dovute vanno ripartite tra gli eredi secondo le relative quote di spettanza, pari ad  $\frac{1}{2}$  in favore del coniuge ed  $\frac{1}{4}$  in favore di ciascuna figlia;
- due dei medici appellati, in forza delle sentenze della Corte d'Appello di Bari n. 2498/2019e n. 872/2021, in assenza di spontaneo adempimento, procedevano ad esecuzione in danno degli eredi presso il terzo ASL BA, con pignorato pari ad € 38.188,86, come di seguito in dettaglio:
  - atto di pignoramento presso terzi notificato ad una delle sorelle ed alla ASL BA in data 23.07.2021 in virtù del credito di € 13.132,08 (sorte capitale € 9.000,00, oltre accessori di legge) per la complessiva somma di € 20.188,86; la procedura è rubricata al R.G. n. 936/2021 es. mob. del Tribunale di Trani;
  - atto di pignoramento presso terzi notificato a tutte le eredi ed alla ASL BA in data 02.11.2021 in virtù del credito di € 11.672,96 (sorte capitale € 8.000,00, oltre

accessori di legge), per la somma di € 18.000,00; la procedura è rubricata al R.G. n. 1146/2021 es. mob. del Tribunale di Trani.

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

- di prendere atto della sentenza n. 872/2021 della Corte d’Appello di Bari, e per l’effetto:
- di liquidare in favore della madre e delle sorelle del *de cuius*, oltre che del procuratore distrattario, le somme riconosciute con sentenza n. 872/2021 dalla Corte d’Appello di Bari, a titolo di risarcimento danni e spese processuali, per la complessiva somma di € 1.179.967,49, come dettagliato nel modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- di prendere atto dei pignoramenti notificati alla ASL BA, terzo pignorato, in data 23.07.2021 ed in data 02.11.2021, in forza dei quali è accantonata la complessiva somma di € 38.188,86;
- di pagare, in favore della madre e delle sorelle del danneggiato, le somme come contabilizzate e dettagliate nel modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- di subordinare il pagamento del credito pignorato nelle procedure RR.GG. n. 936/2021 e n. 1146/2021 alla notifica delle rispettive ordinanze di assegnazione;
- di subordinare lo svincolo dell’eventuale residuo pignorato alla notifica del relativo provvedimento di liberatoria dello stesso con consequenziale e successiva restituzione e pagamento a favore dei debitori eseguiti;
- di disporre che i suddetti pagamenti avvengano mediante accredito sui c/c le cui coordinate sono riportate nella procura notarile trasmessa dai difensori dei beneficiari, con nota pec del 08.02.2022, acquisita al prot. az. n. 18568/2022, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di liquidare, in favore dell’avv. Giuseppe Lovaglio, la complessiva somma, al lordo delle ritenute erariali, di € 62.836,94, e conseguentemente pagare, in favore del suddetto professionista, la somma di € 53.511,13, al netto della ritenuta d’acconto di € 9.325,81, a titolo di spese processuali del doppio grado di giudizio;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il suddetto pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di disporre che la spesa complessiva di € 1.179.967,49, riveniente dal presente provvedimento venga attinta dal conto aziendale n. 230.120.00105 “Fondo rischi per Vertenze Giudiziarie e Contenziosi”, come accantonata in sede di chiusura dell’esercizio finanziario relativo al bilancio dell’anno 2019 e rideterminata nell’anno 2021;

- di demandare, per quanto di competenza, l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie, alla quale lo stesso si trasmette, a cura della Struttura Burocratico Legale;
- di trasmettere il presente provvedimento ai beneficiari, per tramite dei loro difensori, ai loro indirizzi di posta elettronica certificata, a cura della Struttura Burocratico Legale dell'Azienda;
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copie dei mandati di pagamento esitati, in esecuzione della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della Struttura Burocratico Legale.

Fasc. n. 2860/2007

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000105 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2021	1.179.967,49

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali




**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20220001516 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000500 DEL 24/03/2022**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Magurano Anastasia	 Firmato digitalmente il 21/03/2022 15:07
Dirigente PTA	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 21/03/2022 17:57
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 21/03/2022 17:59